

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4497 di Giovedì 27 giugno 2019

Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs. 81/2008?

Una comunicazione per richiedere correzioni alla normativa in materia di aggiornamento formativo per i coordinatori per la sicurezza. Le richieste di Federcoordinatori in relazione al numero massimo di partecipanti ai corsi.

Varese, 27 Giu ? In questi anni le risposte fornite dalla **Commissione per gli interpellati**, prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, ai quesiti sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non sempre sono state in grado di rendere più facile e chiara l'interpretazione della normativa. In alcuni casi le risposte sono state considerate da alcuni operatori e associazioni inefficaci, evasive o, addirittura, errate.

Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un recente interpello, l' Interpello n. 3/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpellati del 20 marzo 2019 e pubblicato il successivo 26 marzo. Un interpello che aveva per oggetto l'aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento e che rispondeva ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).

E proprio in contestazione di quanto stabilito dalla Commissione, e della "confusione" normativa in materia di formazione, è stata inviata da Federcoordinatori una **comunicazione ufficiale** al Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- La comunicazione e l'Accordo del 7 luglio 2016
- Quando la norma è di rango inferiore
- L'Interpello n. 3/2019 e l'obiettivo della contestazione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0027] ?#>

La comunicazione e l'Accordo del 7 luglio 2016

La comunicazione, che ha per oggetto '**corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri ? segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione**', si sofferma innanzitutto sull' Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016.

Si indica che l'Accordo, in relazione alla definizione dei contenuti e delle procedure dei corsi di formazione per Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, è "**inopinatamente** intervenuto anche sulla organizzazione e sulla regolamentazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza diversi da quelli appena citati e, in particolare, su quelli riservati ai coordinatori per la sicurezza in edilizia".

Una scelta "**evidentemente illegittima**, solo che si consideri che il D.lgs. n. 81/2008 disciplina la materia all'articolo 98" (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e rinvia all'Allegato XIV del medesimo decreto per l'identificazione dei contenuti, modalità e durata dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Si segnala poi che il suddetto **Allegato XIV**, in relazione alle "**Modalità di svolgimento dei corsi**" prevede: "*La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti*".

Quando la norma è di rango inferiore

Orbene ? continua la comunicazione - l'Accordo del 7 luglio 2016 "**senza averne alcun titolo né avendone la forza (in quanto fonte di rango inferiore alla legge)**", ha modificato la parte relativa alle "**Modalità di svolgimento dei corsi**" dell'Allegato XIV" prevedendo al punto 9.1. ("Modifiche all'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/08") che esso sia sostituito dal seguente (in grassetto le parti innovative): "*La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. **L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti***".

E a ciò si aggiunge che il **punto 12.8** dell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 "prevede espressamente che tutti i corsi di formazione (non solo, quindi in quelli per responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione) in cui non vi siano fonti che prevedano in senso diverso abbiano un **limite numerico massimo di 35 partecipanti per aula**".

E sulla base di tale disposizione "l'Allegato V all'Accordo del 7 luglio 2016, nella parte dedicata ai corsi di aggiornamento per coordinatore, statuisce che per tali corsi il numero massimo di partecipanti in aula sia di 35".

L'Interpello n. 3/2019 e l'obiettivo della contestazione

Dunque sulla base di tali interpretazioni, sempre secondo la comunicazione "**del tutto illegittime prima ancora che apertamente contraddittorie tra loro**", la Commissione Interpelli ha concluso nell' Interpello n. 3/2019 reputando che: "*l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a 'corsi' di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a 'convegni o seminari' senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa*".

In sostanza, conclude Federcoordinatori, "**si argomenta che il corso di aggiornamento per coordinatori non possa essere organizzato per un numero di presenze superiore a 35 quando mai tale limite emerge dalla lettura dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, unica fonte di legittima regolamentazione della materia**".

E dunque Federcoordinatori chiede "che **si proceda, alla prima occasione in cui ciò sia possibile, alla correzione** delle disposizioni illegittime sopra richiamate".

PuntoSicuro seguirà l'evolversi di questa comunicazione, anche se non è prevedibile a breve una risposta dai due interlocutori (il Coordinamento interregionale e il Ministero del Lavoro), e nei prossimi giorni pubblicherà una breve intervista a **Fabrizio Lovato**, presidente di Federcoordinatori, sia sugli obiettivi della lettera inviata, sia, più in generale, sulla situazione della formazione dei coordinatori per la sicurezza.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Federcoordinatori, "Comunicazione su corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri ? segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione" (formato PDF, 1.31 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2019 del 20 marzo 2019, pubblicato il 26 marzo 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ? Prot. n. 6615 ? oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019".

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli

addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it